

## PROTOCOLLO

**che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

### Articolo 3

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982 nonché dall'accordo firmato il 20 novembre 1985,

I diritti di pesca di cui all'articolo 1, punti 2, 4 a) e 4 b), possono essere aumentati, su richiesta della Comunità, rispettivamente fino a 1 500 tsl, 7 000 tsl e 7 000 tsl. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente tenuto conto del periodo in causa.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### Articolo 4

#### Articolo 1

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1986 e il 28 febbraio 1988, i limiti di cui all'articolo 4 del suddetto accordo sono stabiliti come segue:

- |  |  |
|--|--|
| 1) Tonniera cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal:                                   | 3 000 tsl                                    |
| 2) Pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione:  |  |
| a) cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal:  | 1 000 tsl                                    |
| b) esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal:  | —  |
| 3) Tonniera esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal:                                   | 23 300 tsl                                   |
| 4) Pescherecci congelatori con reti da traino esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: | 8 000 tsl                                    |
| di cui:  |  |
| a) per mese durante il periodo di applicazione del protocollo:   | 6 000 tsl                                    |
| b) per un periodo di quattro mesi/anno:  | 6 000 tsl                                    |
|  | oltre al quantitativo di cui alla lettera a) |

#### Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato all'articolo 1, a 1,7 miliardi di franchi CFA.
2. I fondi di compensazione saranno versati sul conto del tesoriere generale del Senegal.

La Comunità partecipa inoltre, con un importo di 90 milioni di franchi CFA, al finanziamento di un programma scientifico senegalese.

Tale somma sarà messa a disposizione del Centro di ricerche oceanografiche di Dakar—Thiaroye (CRODT) dipendente dall'Istituto senegalese di ricerca agricola (ISRA). Le autorità competenti del Senegal trasmetteranno ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego della somma suddetta.

### Articolo 5

1. Le due parti concordano che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini senegalesi negli istituti degli Stati membri e metterà a loro disposizione nel periodo di cui all'articolo 1 dieci borse di studio e di formazione della durata massima di 5 anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca.

2. Il punto D «Borse di formazione e programma scientifico» dell'allegato I dell'accordo è abrogato.

### Articolo 6

1. Nel periodo compreso fra il 1° marzo 1987 e il 28 febbraio 1988, i limiti di cui all'articolo 1 del presente protocollo sono aumentati di:

- a) 500 tsl per le tonniere cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;
- b) 6 000 tsl per i pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;
- c) 33 500 tsl per le tonniere esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;

d) 10 000 tsl per i pescherecci congelatori con reti da traino esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal.

2. Per lo stesso periodo vengono fissati limiti di 1 200 tsl per i pescherecci con palangari da superficie.

#### Articolo 7

1. I pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i pescherecci congelatori con reti da traino per la pesca di gamberetti di cui al paragrafo 1, lettera d), dello stesso articolo sono autorizzati a pescare a partire dal limite delle prime 12 miglia marine delle acque soggette alla giurisdizione del Senegal a nord della latitudine 14°27' 00'' N e a partire dal limite delle prime 25 miglia marine delle acque soggette alla giurisdizione del Senegal a sud della latitudine 14°27' 00'' N.

2. I pescherecci con palangari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono autorizzati a pescare nelle zone così suddivise:

- al di là delle prime 15 miglia marine a nord della latitudine 14°45' 00'' N e a partire dal limite delle prime 25 miglia marine delle acque soggette alla giurisdizione del Senegal a sud della latitudine 14°27' 00'' N.
- al di là della prime 25 miglia marine a sud della latitudine 14°45' 00'' N;

#### Articolo 8

Come contropartita dell'aumento dei diritti di pesca di cui all'articolo 6 la compensazione finanziaria della Comunità per il periodo indicato allo stesso articolo è fissata a 1,5 miliardi di franchi CFA.

#### Articolo 9

Le licenze sono valide per l'intero periodo indicato all'articolo 1. Tuttavia le licenze rilasciate per i pescherecci di cui al punto 4 b) dello stesso articolo sono valide per quattro mesi e quelle rilasciate a titolo dell'articolo 6 per dodici mesi.

#### Articolo 10

Ogni nave della Comunità che intenda esercitare le attività di pesca nella zona di pesca del Senegal deve comunicare alla stazione radio del *Projet de Protection et Surveillance des Pêches du Sénégal* (PSPS) ciascuna entrata ed uscita dalla zona. L'indicativo di chiamata viene notificato agli armatori al rilascio della licenza di pesca. Una nave sorpresa a pescare senza aver segnalato la propria presenza è considerata come una nave priva di licenza.

#### Articolo 11

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo e dell'allegato I dell'accordo:

1) Le disposizioni dell'articolo 8, primo comma, dell'accordo non si applicano ai pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione.

2) Il punto A 1.6 è redatto come segue:

I canoni sono stabiliti in conformità della tabella seguente:

a) pescherecci con reti da traino che sbarcano la totalità delle catture:

16 250 franchi CFA per tsl all'anno per le unità adibite alla pesca di gamberetti,

15 000 franchi CFA per tsl all'anno per le altre unità;

b) pescherecci con reti da traino che non sbarcano la totalità delle catture e che pescano tutto l'anno:

32 500 franchi CFA per tsl all'anno per le unità adibite alla pesca di gamberetti,

27 500 franchi CFA per tsl all'anno per le altre unità;

c) pescherecci con reti da traino che non sbarcano la totalità delle catture e che pescano per un periodo di quattro mesi stabilito per ciascuna unità in base ad un piano globale di pesca comunicato ogni semestre dalla Comunità al governo senegalese: 20 000 franchi CFA per tsl;

d) per le licenze rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del protocollo i canoni sono fissati proporzionalmente alla durata della loro validità.

3) I punti A 1.6 d) ed e) sono sostituiti dal punto A 1.7 come segue:

a) tonniere e pescherecci con palangari che sbarcano la totalità delle catture: 2 franchi CFA per kg di pesce pescato;

b) tonniere e pescherecci con palangari che non sbarcano la totalità delle catture: 7 franchi CFA per kg di pesce pescato;

c) le licenze di cui alla lettera b) sono rilasciate previo versamento presso il segretariato di Stato alla pesca marittima di una somma forfettaria di 350 000 franchi CFA per nave a titolo di anticipo su questi canoni, corrispondente a 50 t di tonni o di pesci spada pescati ogni anno per tonniere con sciabica o peschereccio con palangari.

Alla scadenza del presente protocollo la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e comunicate simultaneamente alle autorità del Senegal e ai servizi competenti della Commissione. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore al segretariato di Stato alla pesca marittima al più tardi il 31 dicembre 1987.

Il computo definitivo dei canoni dovuti viene eseguito dalla Commissione tenendo conto della verifica del volume delle catture effettuate dal Centro di ricerche

oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Il computo suddetto viene comunicato alle autorità del Senegal e notificato agli armatori, i quali dispongono di un termine di trenta giorni per assolvere i loro obblighi finanziari.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

4) Il punto C 1 è completato come segue:

«Per quanto riguarda le tonniere senza attrezzatura di trasformazione, le due parti si prefiggono come obiettivo lo sbarco nei porti del Senegal di almeno 3 500 t di tonno all'anno a decorrere dal 1° marzo 1987.

Se nel corso della campagna di pesca il totale degli sbarchi della flotta di cui trattasi non raggiunge questo volume minimo, in seguito ad un'evoluzione imprevedibile della situazione delle riserve o della struttura della flotta in causa, le due parti si consultano senza indugio per trovare e promuovere le soluzioni opportune per la realizzazione di tale quantitativo.»

5) Il punto C 2 è redatto come segue:

«Per le tonniere congelatrici gli obblighi di sbarco sono di 11 000 t di tonno all'anno a decorrere dal 1° marzo 1977 al prezzo internazionale in vigore e secondo un programma da concordare tra gli armatori della Comunità e le industrie di conservazione del Senegal. In caso di disaccordo sul calendario di sbarco, la commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Nel primo periodo di applicazione del presente protocollo, dal 1° ottobre 1986 al 28 febbraio 1987, le tonniere congelatrici sono tenute a sbarcare almeno 1 833 t di tonno al prezzo internazionale in vigore.»

6) Il punto C 3 è redatto come segue:

«I pescherecci congelatori con reti da traino sbarcano al prezzo del mercato locale 130 kg di pesci e crostacei per tsl e per semestre. Qualsiasi infrazione all'obbligo di sbarco espone il colpevole alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi:

- ammenda di 300 000 franchi CFA per tonnellata non sbarcata;
- revoca e non rinnovo della licenza della nave in causa o di un'altra nave armata dallo stesso armatore.

Per garantire il pagamento dell'ammenda, la licenza viene rilasciata contro deposito di una cauzione bancaria domiciliata in Senegal pari a 39 000 franchi CFA per tsl e per semestre.»

*Articolo 12*

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 8 del presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

*Articolo 13*

Fino alla scadenza dell'accordo di pesca concluso tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Senegal, la cui gestione incombe dal 1° gennaio 1986 alla Comunità, i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo non sono infirmati dal presente protocollo.

*Articolo 14*

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1986 fino al 28 febbraio 1988.